

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Delibera numero 38 /2012

della seduta del Comitato Regionale per le Comunicazioni del 5 giugno 2012

OGGETTO

Definizione della controversia | Zanette /H3G S.p.A..

COMITATO

1. Paolo FRANZIA – Presidente
2. Giancarlo SERAFINI – Vicepresidente
3. Franco DEL CAMPO
4. Maria Lisa GARZITTO
5. Paolo PANONTIN

<u>PRESENTI</u>	<u>ASSENTI</u>
X	
X	
X	
X	
X	

Segretario verbalizzante: Edoardo Boschin

In ordine all'oggetto, il Comitato ha discusso e deliberato quanto appresso:

IL COMITATO

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 *"Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"* e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 14;

VISTO l'articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 recante *"Codice delle comunicazioni elettroniche"*;

VISTA la legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 *"Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)"* e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, lett. b), ai sensi del quale *"il Co.Re.Com. esercita le funzioni istruttorie, consultive, di gestione, di vigilanza e controllo di competenza dell'Autorità, ad esso delegate ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 249/1997 e successive modificazioni e integrazioni, così come meglio specificate all'articolo 5 del regolamento approvato con deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 28 aprile 1999, n. 53"*;

VISTO l'Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle Province autonome, di seguito *"Accordo quadro 2008"*;

VISTA la *"Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazione di cui all'articolo 3 dell'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Friuli Venezia Giulia"*, sottoscritta a Otranto il 10 luglio 2009 e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, lett. e);

VISTA la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS recante *"Approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti"* e il relativo Allegato A;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 73/11/CONS recante *"Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. g), della legge 14 novembre 1995, n. 481"*;

VISTA l'istanza presentata dal sig. ... Zanette (in atti con prot. n. VC/5184/11), con la quale ha chiesto l'intervento del Co.Re.Com. FVG per la definizione della controversia in essere con la società H3G S.p.A.;

VISTA la nota di data 12 agosto 2011, prot. n. VC/5188/11, con la quale il Servizio di supporto alle attività del Co.Re.Com. FVG ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia;

VISTA la nota di data 20 marzo 2012, prot. n. VC/20 marzo 2012, con la quale le parti sono state invitate a presentarsi all'udienza per la discussione della controversia convocata per il giorno 12 aprile 2012;

UDITO l'operatore convenuto nel corso della predetta udienza, cui, invece, non ha partecipato la parte ricorrente;

CONSIDERATO quanto segue:

I. Oggetto della controversia e risultanze istruttorie

Il ricorrente, sig. ... Zanette, già titolare delle utenze telefoniche ... e
(codice cliente ...), chiede nei confronti dell'operatore H3G S.p.A. il rimborso delle tasse di concessione governativa dallo stesso pagate, comprensive di oneri e che gli venga riconosciuto un equo indennizzo.

In particolare, il ricorrente ha riferito, con l'istanza introduttiva del procedimento:

1) di aver stipulato, ancora il 28 settembre 2006, con un asserito rappresentante della H3G un contratto

Business B Flat con fornitura di due cellulari;

2) di aver verificato, sin dall'arrivo delle prime fatture, che i costi addebitati dall'operatore convenuto non rispondevano a quanto prospettato in sede di vendita.

Dopo aver inutilmente tentato di contattare il venditore e dopo aver contattato più volte il servizio clienti dell'operatore convenuto, il ricorrente si determinava, quindi, a formalizzare il recesso dal contratto in data 5 gennaio 2007 restituendo, nel contempo, i cellulari che nell'aprile del 2007 venivano restituiti solo dopo numerose insistenze.

A detta del ricorrente, H3G disponeva lo storno delle fatture emesse, circostanza che non impediva, però, all'Agenzia delle Entrate di procedere con il relativo atto di accertamento per mancato pagamento delle tasse di concessione governativa.

Il ricorrente, presentava, quindi, istanza di conciliazione nel maggio del 2011 che si chiudeva con esito negativo per mancato accordo tra le parti.

Nel corso della predetta udienza il ricorrente ribadiva le proprie ragioni facendo leva sulla mancata lavorazione della disdetta (*rectius*, recesso), mentre l'operatore, in risposta a quanto contestato dal ricorrente, osservava che, *"essendo le somme in contestazione portate da cartelle esattoriali e riferite pertanto a tasse di concessione governativa non spettanti ad H3G S.p.A., è onere dell'utente provvedere al pagamento dell'insoluto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate"*.

Presentava innanzi a questa Autorità un'istanza per la risoluzione della predetta controversia chiedendo, in sintesi, *"che mi vengano rimborsate dalla H3G le tasse di concessione Governativa da me pagate comprensive di oneri"* e che *"che mi venga riconosciuto un equo indennizzo"*.

Si costituiva, quindi, la società H3G S.p.A. deducendo, nel merito, quanto segue:

- In premessa: *"Su richiesta di parte istante, H3G S.p.A. procedeva, in data 06.10.2006, all'attivazione delle utenze nn. + e +, entrambe abbinate al piano tariffario postpagato "B-Flat"..., e ai terminali, modello "LG U890", concessi all'utente in noleggio in forza dell'opzione contrattualmente denominata in "In Rent 24. Omissis.. Le utenze de quibus sono state disattivate il 18.10.2007"*.

- Infondatezza della contestazione avversaria: *" Preliminarmente, H3G S.p.A. rileva l'infondatezza delle contestazioni sollevate dall'istante precisando di aver sempre tenuto una condotta improntata a buona fede e di aver fatto corretta applicazione del contratto per cui è causa, addebitando e richiedendo legittimamente gli importi di cui alle fatture contestate secondo quanto previsto dalle pattuizioni contrattuali sottoscritte per accettazione dal signor Zanette"*.

Ribadita, quindi, la corrispondenza tra quanto addebitato in fattura e quanto previsto dal piano tariffario, il Gestore rilevava, quindi, *"l'infondatezza di quanto contestato dal Signor Zanette circa l'addebito di somme a titolo di Tassa di Concessione Governativa che, come previsto dalla vigente legislazione in materia di utenze radiomobili per il servizio voce, è sempre stata correttamente imputata a carico dell'istante. Difatti, l'articolo n. 13, comma II delle Condizioni Generali di Contratto recita a chiare lettere: <In ogni caso, sono a carico del Cliente tutte le imposte e le tasse previste dalla legislazione vigente>. Tali somme sono dovute per ciascuna utenza attivata dalla data di attivazione sino alla disattivazione della stessa"*.

Di guisa che *"perdurando lo stato di insolvenza, H3G S.p.A. ha pertanto scorporato da ciascuna fattura ciò che non costituiva un proprio credito – il mancato pagamento delle somme dovute a titolo di Tasse di Concessione Governative – affinché lo Stato potesse agire nei confronti del Signor Zanette per recuperare le somme dovute. Essendo le somme portate dalle cartelle esattoriali riferite esclusivamente a importi dovuti a titolo di Tasse di Concessione Governative il cui pagamento incombeva – per le ragioni suesposte – al Signor Zanette è pertanto onere dell'istante provvedere al pagamento di quanto richiesto dall'Agenzia delle Entrate"*.

- Sulla sospensione e disattivazione delle utenze nn. + 39 e +39 : *"H3G*

S.p.A. ha proceduto dapprima (14.05.2007) alla sospensione e, in data 17.10.2007, alla disattivazione delle utenze nn. + 39 e +39 per inadempienza contrattuale ex art. 20.2. delle Condizioni Generali di Contratto, contestata per iscritto, in conseguenza della mancata corresponsione da parte dell'istante dei corrispettivi dovuti per i servizi di telefonia riconducibili all'utenza della quale si tratta. Omissis. Invero, ad oggi, parte avversa è debitrice nei confronti di H3g S.p.A. della somma complessiva di Euro 124,73" per fatture considerate ancora esigibili dall'operatore.

- In merito alla presunta richiesta di risoluzione contrattuale: "Il Signor Zanette sostiene di aver formalizzato <la chiara richiesta di disdetta del contratto in data 05.01.2007> allegando a tal fine un fax datato 05.01.2007 e al relativo rapporto di trasmissione recante la data di invio del 27.02.2007. Al diritto di recesso – come ex adverso esercitato – non può essere ricondotto alcun effetto posto che l'art. 9.2. del Regolamento di Servizio, richiamato nel contratto sottoscritto dal Signor Zanette per accettazione, stabilisce a chiare lettere che: <9.2. – Il Cliente, ove abbia esercitato l'opzione videofonino/TVfonino InRent.24, ed abbia quindi ricevuto uno o più videofonini InRent.24, potrà recedere dal relativo contratto con un preavviso di 30 giorni (trenta) giorni, dandone comunicazione a <3> mediante lettera raccomandata a.r. all'indirizzo C.P. 133 Cinecittà Roma...".

Di talché, "dall'esame della documentazione in atti, risulta che il Signor Zanette ha esercitato il diritto recesso a mezzo fax – in totale dispregio della normativa sopra richiamata – di cui offre in produzione il relativo rapporto di trasmissione, Ciò posto, l'istante non può pretendere che l'Autorità adita riconosca la validità e l'efficacia dell'esercitato diritto di recesso. Ne consegue, pertanto, la legittimità degli addebiti e, per effetto, la debenza delle somme richieste sino alla data di disattivazione delle utenze de quibus, intervenuta per entrambe in data 17.10.2007 ex art. 1456 c.c. e 20.2. Condizioni Generali di contratto".

- In merito alla domanda di indennizzo: "Premessa l'infondatezza della contestazione avversaria, ne consegue l'infondatezza delle domande di indennizzo, peraltro non quantificate né documentate nell'an e nel quantum".

Tutto ciò premesso, il Gestore concludeva proponendo, per spirito conciliativo e a componimento della presente procedura, lo storno integrale dell'attuale insoluto a carico del cliente pari a € 124,73.

Nel corso dell'udienza di discussione della controversia, assente la parte ricorrente, l'operatore convenuto ribadiva la propria posizione richiamandosi integralmente a quanto esposto in sede di memoria istruttoria.

Con particolare riferimento alla proposta di transazione ivi contenuta e che veniva rinnovata in tale sede, H3G precisava che l'insoluto di € 124,73 (centoventiquattro/73) – e che H3G si dichiarava disponibile a stornare- riguardava le 6 fatture insolte specificate in memoria (cfr. pagina 3 del documento richiamato).

Fatture che, essendo state stornate a livello esclusivamente contabile con la causale cd. "di passaggio a perdita" e, dunque, non azzerate a livello sostanziale, portavano a un credito potenzialmente ancora esigibile da parte dell'operatore. Con l'eventuale accettazione di detta proposta transattiva, l'intero insoluto attualmente a carico del sig. Zanette, sarebbe stato, pertanto, definitivamente cancellato.

Ad ogni buon conto, nel merito, l'operatore riteneva opportuno precisare che, fermo restando quanto esposto in memoria, non esisteva alcuna prova del fatto – meramente affermato dal sig. Zanette senza alcun tipo di supporto probatorio- che il contratto da lui più volte sottoscritto e correttamente applicato da H3G sia stato inadeguatamente illustrato da parte di un soggetto riferibile alla responsabilità dell'operatore.

Con nota prot. VC/2783/12 di data 13 aprile 2012 veniva notificato al ricorrente il verbale dell'udienza di discussione e allo stesso veniva richiesto di segnalare se conservasse un interesse ancora attuale alla definizione della instaurata controversia.

Interesse che il ricorrente confermava nelle vie brevi.

II. Motivi della decisione

Prima di entrare nel merito della decisione, appare opportuno chiarire che la controversia, con la relativa richiesta di rimborso delle tasse di concessione governativa, non incontra il limite di cui all'articolo 2, comma 3, del *Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti* approvato con delibera AGCOM n. 173/07/CONS poiché solo in apparenza il *petitum* sembra riguardare profili di natura tributaria o fiscale.

A ben vedere, e venendo così al merito della questione, il punto centrale da cui trae origine la vicenda riguarda la presunta richiesta di risoluzione contrattuale che il ricorrente asserisce di aver formalizzato ancora il 5 gennaio 2007 e che, per converso, contesta all'operatore di non aver lavorato.

Ora, dall'esame della documentazione in atti, è incontrovertibile che il ricorrente ha, in effetti, comunicato a H3G S.p.A. *"la chiara richiesta di disdetta del contratto in data 05.01.2007"* allegando, a comprova, un fax di pari data con rapporto di trasmissione recante la data di invio del 27.02.2007 (fax, peraltro, inviato al recapito messo a disposizione per gli utenti residenziali, e non semmai al recapito dedicato ai clienti *business*).

Sul punto, però, dirimenti appaiono le osservazioni e le conclusioni dell'operatore convenuto per il quale al diritto di recesso come sopra esercitato nessuno effetto può essere ricondotto tenuto conto dell'art. 9.2. del Regolamento di Servizio, richiamato nel contratto sottoscritto dal Zanette per accettazione.

Preso atto che al recesso esercitato dal signor Zanette a mezzo fax in totale dispregio della normativa sopra richiamata non può riconoscersi validità ed efficacia alcuna, ne consegue la legittimità degli addebiti e, per effetto, la debenza delle somme richieste sino alla data di disattivazione delle *utenze de quibus*, intervenuta per entrambe in data 17.10.2007 ex artt. 1456 cc. e 20.2 delle Condizioni generali di contratto.

Per tali ragioni, si ritiene che H3G non sia tenuta a manlevare l'utente di qualsivoglia importo l'Agenzia delle Entrate ha chiesto a mezzo cartelle esattoriali per eventuali tasse di concessione governativa di guisa che è rigettata la richiesta di rimborso delle anzidette tasse.

Quanto, infine, alla domanda di indennizzo avanzata dal ricorrente, si conviene, innanzitutto, con H3G che la domanda appare formulata in maniera generica né quantificata né documentata nell'*an* e nel *quantum*.

Ciò evidenziato, si ritiene, comunque, doveroso considerare quanto segue.

E' provato per *tabulas* che il ricorrente, dopo aver ricevuto gli atti di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, ha trasmesso un fax al numero 800179800 – invio comprovato dal relativo rapporto di trasmissione di data 21 ottobre 2009 – segnalando all'operatore convenuto il suo caso.

Più precisamente, nel riferire di aver disdetto due anni prima il contratto, di aver ricevuto note di credito a storno di tutte le fatture ma di aver, ciononostante, ricevuto un atto di accertamento da parte dell'Ufficio delle Entrate di Pordenone, il ricorrente chiedeva ad H3G di *"inviare al predetto ufficio l'attestazione di queste operazioni"* per poter chiudere la posizione aperta presso l'Agenzia delle Entrate.

Nell'evidenziare che detta segnalazione è rimasta priva di riscontro da parte dell'operatore, deve rilevarsi che non è possibile considerarla alla stregua di un reclamo atteso che l'articolo 1, comma 1, lettera d), allegato A, della delibera 179/03/CSP definisce il "reclamo" come *"l'istanza con cui l'utente si rivolge direttamente all'organismo di telecomunicazioni per segnalare un disservizio, ovvero una questione attinente l'oggetto, le modalità o i costi della prestazione erogata"*.

Le norme definitorie hanno la funzione di individuare l'ambito di riferimento della disciplina limitandone, altresì, l'ambito di applicazione, con la conseguenza che deve ritenersi esclusa l'applicabilità della disciplina contenuta nella delibera n. 179/03/CSP a tutte le comunicazioni che non siano riconducibili alla nozione di reclamo ivi contenuta.

A tal proposito, si rileva come l'istante, nella lettera inviata alla società H3G S.p.A. in data 21 ottobre 2009 e acquisita agli atti, si limiti a chiedere alla predetta società la mera collaborazione dell'operatore

nell'inviare documentazione a manleva della posizione aperta presso l'Agenzia delle Entrate.

Sotto il profilo oggettivo, detta richiesta non risulta, di contro, diretta a segnalare un disservizio ovvero una problematica attinente l'oggetto, le modalità o i costi della prestazione erogata, ai sensi di quanto invece previsto all'articolo 1, comma 1, lettera d), allegato A, della delibera 179/03/CSP; e pertanto, si ritiene che la lettera inviata dal sig. Zanette alla società H3G S.p.A. non possa essere qualificata come reclamo, secondo la definizione dettata all'articolo 1, comma 1, lettera d), allegato A, della medesima delibera.

Vi è anche da dire che è difficile riconoscere al sig. Zanette la *status* di cliente due anni dopo la risoluzione del contratto disposta dall'operatore per morosità.

Detto questo, appare utile, tuttavia, richiamare un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, per la quale il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto *"si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, trovando tale impegno solidaristico il suo limite precipuo unicamente nell'interesse proprio del soggetto, tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell'interesse della controparte nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico"* (Cass., n. 5240/2004; ex plurimis, Cass., n. 14605/2004).

Il principio mette capo, quindi, ad un criterio di reciprocità e la sua rilevanza si esplica nell'imporre, a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge (sul punto, cfr. Cass. n. 18947/2005).

A parere di chi scrive, proprio alla stregua del predetto principio, appare degno di censura il comportamento dell'operatore che avrebbe potuto e dovuto lavorare riscontrare la segnalazione del sig. Zanette se non manlevandolo dinnanzi all'Agenzia delle Entrate quanto meno avvisandolo del fatto che la situazione fattuale si palesava, in realtà, in maniera assai diversa da quella su cui riteneva e ha ritenuto di poter fare affidamento.

Conclusivamente, per le ragioni sopra esposte, si ritiene:

1) di rigettare la richiesta di rimborso delle tasse di concessione governativa pari a € 400,36;

2) di riconoscere, in via equitativa l'indennizzo previsto per la mancata risposta ai reclami nella misura massima di € 300,00 (trecento/00) dalla delibera AGCOM n. 73/11/CONS avente ad oggetto *"Applicazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. g) della legge 14 novembre 1995, n. 481"*;

3) tenuto conto della disponibilità conciliativa dell'operatore manifestata anche nell'ambito dell'udienza di discussione della controversia e del periodo di tempo trascorso dai relativi addebiti, di disporre lo storno delle seguenti 6 fatture insolute, già stornate a livello esclusivamente contabile con la causale cd. *"di passaggio a perdita"*, ma non ancora azzerate a livello sostanziale e pertanto recanti un credito potenzialmente ancora esigibile da parte dell'operatore:

- fattura nr. 682224528 per € 38,82
- fattura nr. 780004990 per € 6,71
- fattura nr. 780258821 per € 19,80
- fattura nr. 780668816 per € 19,80
- fattura nr. 780865543 per € 19,80;
- fattura nr. 7810955871 per € 19,80.

4) di liquidare, in favore della parte istante, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del Regolamento approvato con delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS, l'importo di € 50,00 (cinquanta/00) per l'esperimento della procedura di conciliazione;

VISTA la nota prot. VC/4112/12, con la quale è stata trasmessa al Comitato la relazione del Responsabile del Procedimento e la proposta di decisione, formulata ex articolo 19 della delibera AGCom n. 173/07/CONS;

UDITA la relazione del Commissario delegato Avv. Paolo Panontin;

DELIBERA

1. Il rigetto della richiesta di rimborso delle tasse di concessione governativa pari a € 400,36;

2. La società H3G S.p.A. è tenuta, in favore del ricorrente, a disporre, mediante assegno o bonifico bancario:

a) un indennizzo nella misura massima di € 300,00, previsto per la mancata risposta al reclamo dalla delibera AGCOM n. 73/11/CONS avente ad oggetto *"Applicazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. g) della legge 14 novembre 1995, n. 481"*,

con la precisazione che la somma riconosciuta a titolo di indennizzo dovrà essere maggiorata degli interessi legali, calcolati dalla data di presentazione dell'istanza di definizione della controversia sino al soddisfo.

3. La società H3G S.p.A. è tenuta, altresì, a disporre lo storno delle seguenti 6 fatture insolute, già stornate a livello esclusivamente contabile con la causale cd. *"di passaggio a perdita"*, ma non ancora azzerate a livello sostanziale e pertanto recanti un credito potenzialmente ancora esigibile da parte dell'operatore:

- fattura nr. 682224528 per € 38,82
- fattura nr. 780004990 per € 6,71
- fattura nr. 780258821 per € 19,80
- fattura nr. 780668816 per € 19,80
- fattura nr. 780865543 per € 19,80;
- fattura nr. 7810955871 per € 19,80.

4. La società H3G S.p.A. è tenuta a liquidare alla ricorrente, tramite assegno o bonifico bancario, l'importo di € 50,00 (cinquanta/00) quale rimborso delle spese sostenute dal ricorrente per l'esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della delibera AGCom n.173/07/CONS.

5. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della delibera AGCom n. 173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità, come previsto dall'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259.

6. La presente delibera è notificata alle parti nonché pubblicata sul sito internet istituzionale del Co.Re.Com. FVG, assolvendo, in tal modo, ogni obbligo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 *"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"*.

7. La H3g S.p.A. è tenuta, altresì, a comunicare al Co.Re.Com. FVG l'avvenuto adempimento della presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

8. Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

9. Ai sensi degli articoli 29, 41 e 119 del decreto legislativo n. 104 del 2010, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

- Edoardo BOSCHINI -

IL PRESIDENTE

- Paolo FRANCIA -

IL COMMISSARIO RELATORE

- Avv. Paolo PANONTIN -